



Allegato 4

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese. Art. 3, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 come aggiornato dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 – per “mancato compimento di atti gestione per tre anni consecutivi”.

Gentilissimo Amministratore,

questa Camera di Commercio, al fine di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro cancellazione.

L'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 stabilisce che l'Ufficio procede alla cancellazione della società di persone qualora verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

A tale proposito, Le comunico, che, per l'impresa di cui è socio, è stata avviata la procedura di cui alla lett. b), in quanto è stato accertato il “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi” (chiusura della partita IVA intestata all'impresa; mancato pagamento del diritto annuale).

Il procedimento potrà essere interrotto qualora, nei quarantacinque giorni successivi dalla pubblicazione della presente comunicazione all'Albo della Camera di Commercio, valevole ai fini della notifica, provvederà a depositare al Registro delle Imprese la documentazione idonea a dimostrare la persistenza dell'attività sociale oppure, nel caso in cui fosse stato disposto lo scioglimento, a presentare l'istanza di iscrizione dello stesso.

Decorso il termine sopra indicato, in assenza di un Suo idoneo riscontro, verrà adottato il provvedimento di scioglimento d'ufficio, che sarà iscritto sulla posizione della società e comunicato tramite affissione in Albo camerale. La cancellazione dal Registro delle Imprese sarà disposta, decorsi quindici giorni dall'affissione della Disposizione di messa in scioglimento, previa verifica effettuata ai sensi dell'art. 40, primo comma D.L. 76/2020.

Qualora si provveda a presentare apposita istanza telematica di aggiornamento della posizione ovvero all'invio di controdeduzioni, è necessario darne comunicazione all'indirizzo cciaa@pec.czkrvv.camcom.it, al fine di consentire all'ufficio di procedere alle necessarie verifiche per l'archiviazione del procedimento.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato e perdurando l'inerzia, l'impresa verrà cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con apposito provvedimento del Conservatore.

La presente comunicazione viene **notificata ai sensi dell'art.8 c.3 della Legge n.241/1990 mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia per 45 giorni consecutivi**, insieme all'elenco delle imprese destinatarie della procedura, per come disposto dal provvedimento del Conservatore di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio. Alle

imprese dotate di domicilio digitale iscritto al Registro delle Imprese la presente comunicazione sarà notificata anche via PEC.

Ai fini del rafforzamento del momento della notifica, ne viene data contestualmente informativa agli Ordini Professionali/Associazioni di categoria e sul sito camerale.

Cordiali saluti.

Il Conservatore
- Dr. Ciro Di Leva –